

ATTO N. 1901/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE, ENTI LOCALI

Relatore di maggioranza Presidente Costantino Pacioni

Relatore di minoranza Consigliere Ada Spadoni Urbani

Relazione orale ai sensi dell'art.20, comma 7 del Regolamento Interno

Iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento Interno

SUL


DISEGNO DI LEGGE

“Art. 45 e art. 82 – comma sesto – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2002 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 31.3.2003, n. 6 e 31.3.2003, n. 7”

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 19/11/2003

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 21/11/2003


Nota:- Gli allegati all'atto non vengono fotoriprodotti trattandosi degli stessi allegati all'atto n. 1901 distribuiti a tutti i Consiglieri con nota prot. n. 2964 del 28.10.2003.



COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 19 novembre u.s. ha esaminato l'atto n. 1901 e preso atto dei pareri di cui all'art.10, comma 6 del Regolamento Interno, ha espresso, con 5 voti favorevoli-Consiglieri Pacioni, Bonaduce, Bottini, Fasolo e Vinti, e 2 contrari-Consiglieri Spadoni Urbani e Lignani Marchesani, a maggioranza, parere favorevole sul testo che si propone, dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio, per la maggioranza al Presidente Pacioni e per la minoranza al Consigliere Spadoni Urbani:.

Ha deciso altresì di richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento Interno ai lavori della prossima seduta del Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1561 del 22.10.2003, concernente: “Art. 45 e art. 82 – comma sesto – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2002 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 31.3.2003, n. 6 e 31.3.2003, n. 7”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27.10.2003 e trasmesso alla I, II e III Commissione Consiliare permanente in data 28.10.2003 (ATTO N. 1901);

VISTI i pareri di cui all’art. 10, comma 6 del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate per la maggioranza dal relatore Presidente Costantino Pacioni e per la minoranza dal relatore Consigliere Ada Spadoni Urbani (ATTO N. 1901/BIS);

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281;

VISTA la legge 405/2001;

VISTA la l.r. 28.2.2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;


VISTA la l.r. 31.3.2003, n. 6;

VISTA la l.r. 31.3.2003, n. 7;

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento Interno;

a) con votazione separata articolo per articolo, sulle tabelle A), B), C), D), E), F) e G) , nonché con votazione finale sull’intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. di astensione, espressi nei modi di legge dai
Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Art. 45 e art. 82 – comma sesto – della legge regionale di contabilità 28.2.2000, n. 13 – Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2003 e riscrittura di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2002 – Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 31.3.2003, n. 6 e 31.3.2003, n. 7”, composta di n. 6 articoli, nonché delle tabelle A), B), C), D), E), F) e G), nel testo che segue:



**TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE**

Art. 1
(Saldo finanziario)


1. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 37, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002, è accertato in euro 33.372.308,32. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

Art. 2
(Copertura finanziaria)

1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con l'articolo 10, comma 4, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 33.372.308,32, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2003 e con onere massimo di ammortamento di euro 250.000,00 per l'anno 2003 e di euro 2.800.000,00 dal 2004 in poi.
2. All'onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2003 e successivi, del bilancio pluriennale 2003/2005.
3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella E) allegata alla presente legge.

Art. 3
(Fondi da riscrivere)

1. L'ammontare dei fondi da riscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2003, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non



utilizzati entro il termine dell'esercizio 2002, a norma dell'articolo 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 775.393.727,40 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

Art. 4
(Fondi perenti)


1. Per gli effetti di cui all'articolo 42, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2002 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2003 e di cui all'articolo 3.

Art. 5
(Modificazioni alle tabelle allegata alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 e alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. Alla tabella C) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella F).
2. La tabella E), allegata alla legge regionale di bilancio 31 marzo 2003, n. 7, è sostituita dalla allegata tabella G).

Art. 6
(Variazioni al bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003 e al bilancio pluriennale 2003/2005 sono apportate le variazioni indicate nelle tabelle A) e B) allegata alla presente legge.
2. In dipendenza delle somme reiscritte ai sensi dell'articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.



b) con distinta votazione che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. di astensione, espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.